

		16 3
	Allegato "A"	
	Statuto dell'Associazione non riconosciuta "LEGION STRANIERA - Ente del Terzo	
	Settore"	D.P.
	Art. 1	
	(Sede, durata, disciplina)	AM
	L'Associazione denominata "LEGION STRANIERA - Ente del Terzo Settore" ha sede	RB
	nel comune di Cuneo (CN), Corso Santorre di Santarosa, n. 32, c/o STUDIO rag.	FP
	Laura RIBERI, (d'ora in avanti denominata "Associazione");	BE
	L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017, n. 117, dal Codice Civile e relative	de
	disposizioni di attuazione, nonché del presente Statuto.	O.F.
	Art.2	LG
	(Scopo e attività)	CF
	L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	C.F.
	svolgimento, in via esclusiva o principale, di progetti propri, o concordati con altri	M.M.
	soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a	
	mantenere vive le tradizioni, gli usi e i costumi piemontesi, nonché di perseguire	
	finalità mutualistiche ed assistenziali a favore delle persone, a partire da quelle fragili	
	o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura,	
	religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo,	
	l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una	
	domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per	
	l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione	
	dei beni comuni.	
	Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azioni di volontariato, di	
	erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;	



L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, in via secondaria e strumentale rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 6 del Dlgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

DB

Art. 3

(Associati)

Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione gli altri soggetti, persone fisiche e enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condisione delle finalità e dei principi statuari dell'Associazione. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. La qualifica di associato dà diritto di partecipare all'attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la

B
FP
B.E

O.F.
WG
CF

C.F.

M.M.

sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia. Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative. Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa e l'importo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4

(Ammissione degli Associati)

L'ammissione degli Associati in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal



medesimo organo contenente:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;

D.F.

- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

M
B
P
B-E

Il Consiglio direttivo riceve la domanda la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse svolte.

de
O.F.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

lg
CF

La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

C.F.

Qualora la domanda di ammissione non accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

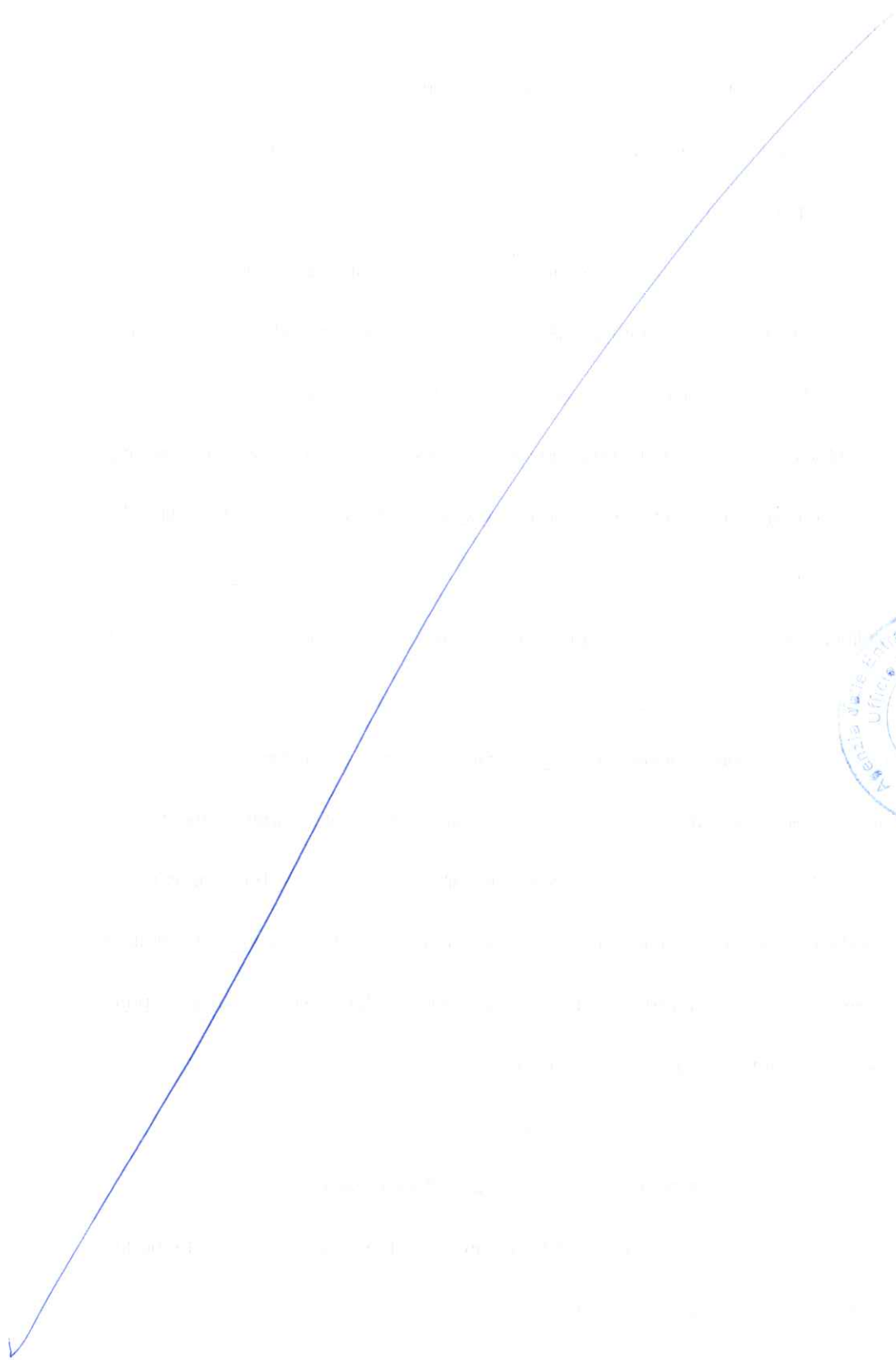
M, M

Art. 5

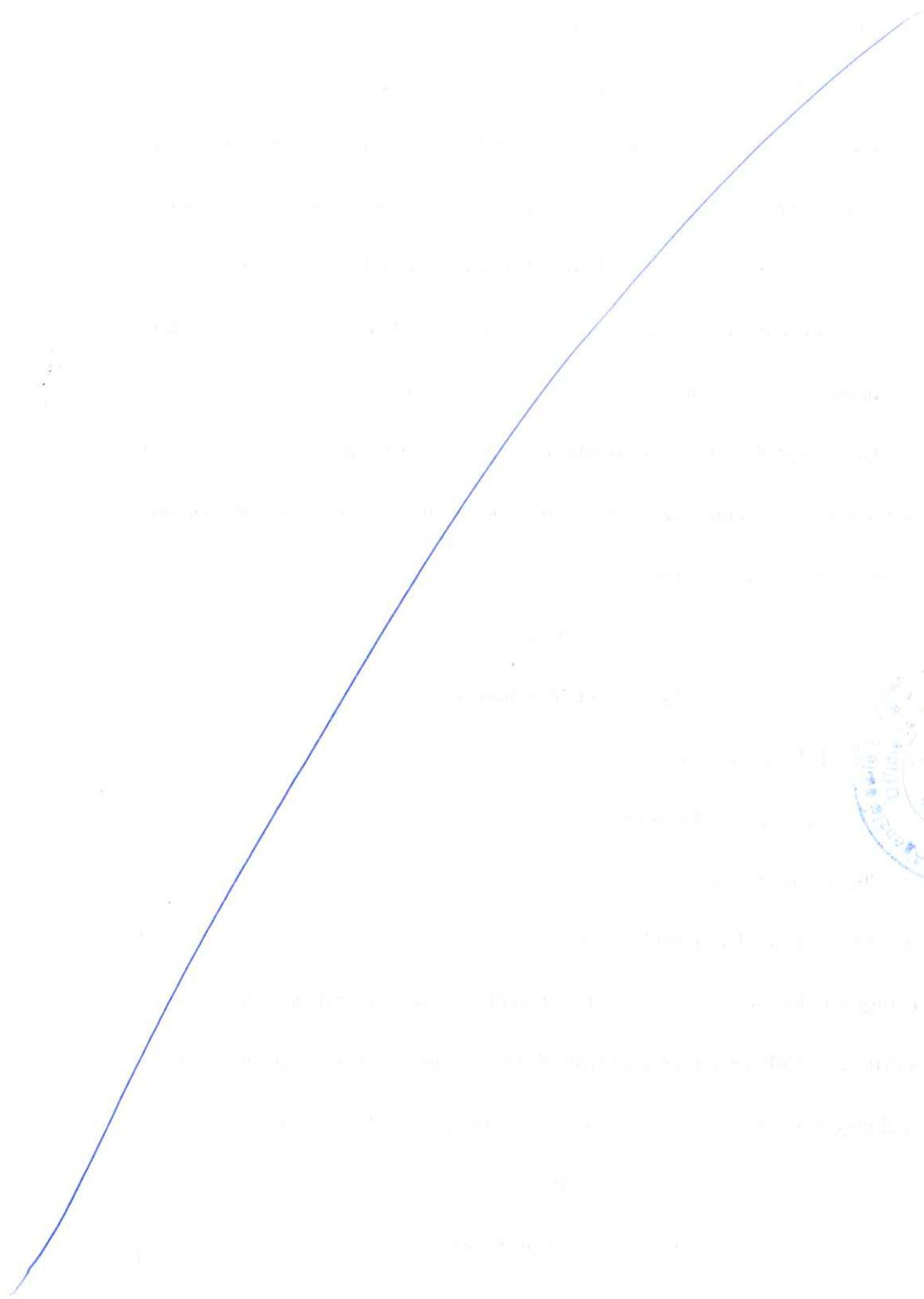
(Recesso ed esclusione dell'Associato)

La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

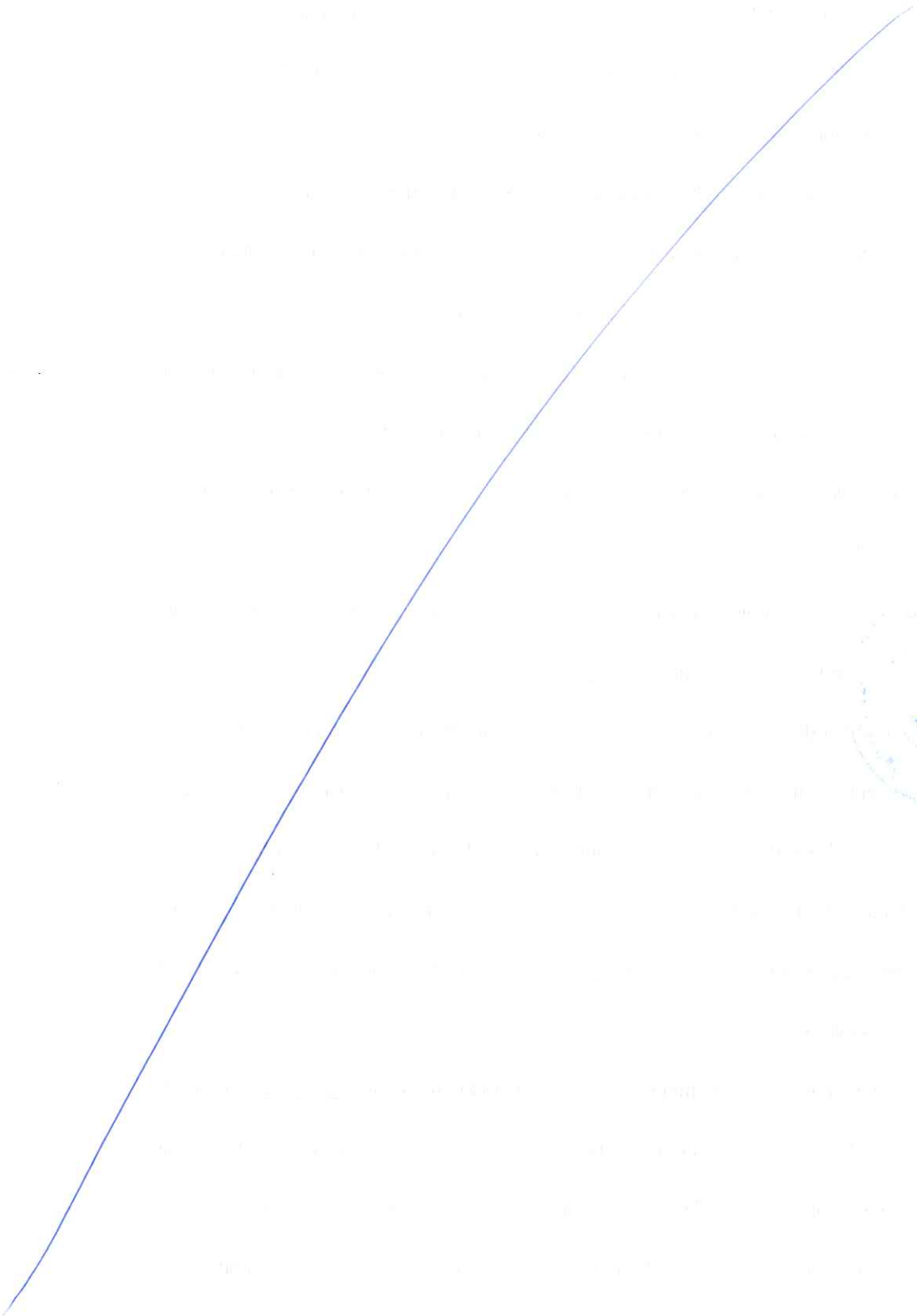
- Recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente al versamento delle



	quote associative per l'anno in corso;	
	• Esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi	
	inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri	D. P.
	gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle	
	quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua	
	l'adempimento entro i 30 giorni successivi; contro la decisione del Consiglio	
	direttivo è sempre amesso il ricorso all'Assemblea;	
	• Decesso della persona associata o scioglimento dell'ente.	
	Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto	
	apportato o versato all'Associazione	
	Art. 6	
	(Organi dell'Associazione)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	• l'Assemblea degli Associati;	
	• Il Consiglio Direttivo;	
	• Il Presidente del Consiglio Direttivo.	
	Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore dei conti ove	
	la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza	
	di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017, n. 117.	
	Art. 7	
	(Assemblea degli Associati)	
	L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:	
	o Nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo	
	ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono	
	nominati nell'Atto costitutivo;	



		16 4
	o Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario;	
	o Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove	
	l'azione i responsabilità nei loro confronti;	B.P
	o Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	o Approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione	
	sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;	
	o Si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di	
	rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;	B.E
	o Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione;	O.F.
	o Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno,	C.F.
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per approvazione del bilancio di	M.M.
	esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì,	
	ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di	
	controllo ove nominato.	
	L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata	
	o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli	
	associati, e ai membri dell'Organo di controllo se nominato. L'avviso deve pervenire	
	almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il	
	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua	
	assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza,	



dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un segretario che

verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo

abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il

verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la

legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza il più ampio

intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel

libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che

siano Enti del Terzo Settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad

un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea

da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali

nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si

esercita in modo palese.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della

metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a

maggioranza di voti; in secondo convocazione, l'Assemblea è validamente costituita

qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza

almeno di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti, mentre, in secondo convocazione, la presenza della metà più uno degli

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio

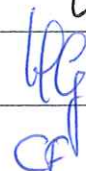
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in

O. F.



B. E.


O. F.


C. F.

C. F.

M. M.



seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

D.F.

L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazioni, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve

M
D
P
BZ

consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

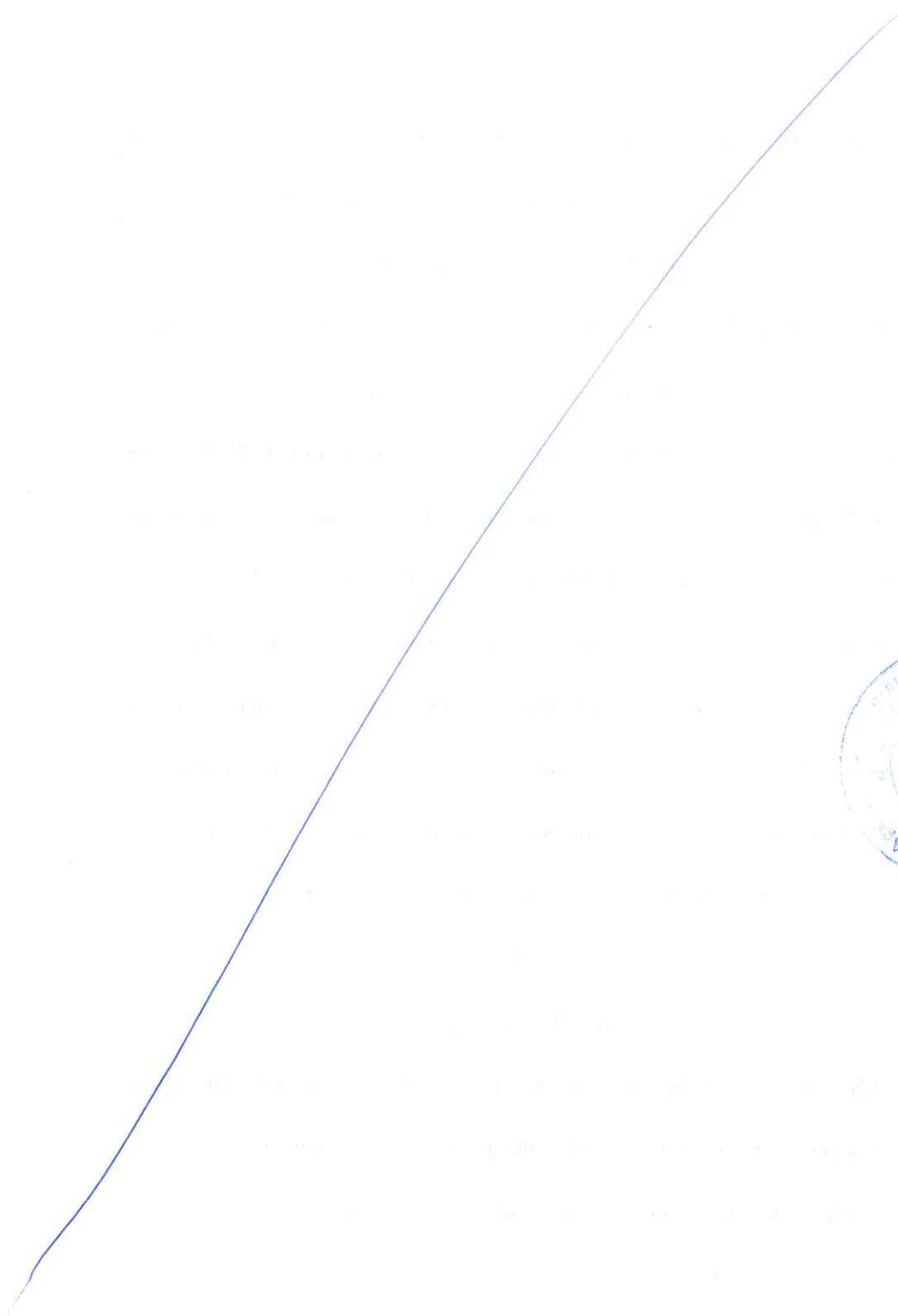
O.F.
H
C
C.F.
M.M.

Art. 8

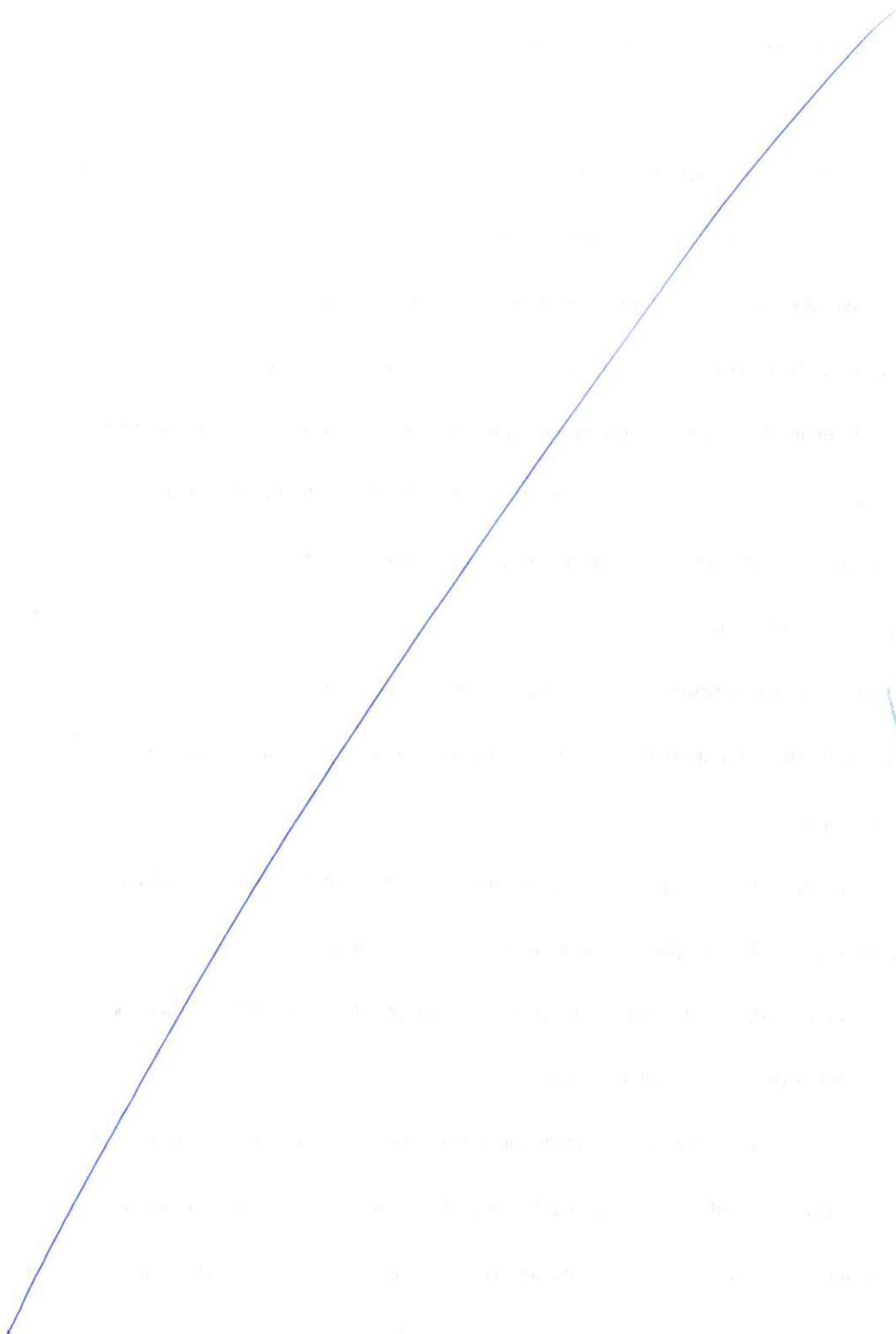
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente:

- o Compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- o Convoca l'Assemblea degli associati e ne segue le deliberazioni;
- o Delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- o Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o Determina le quote associative;

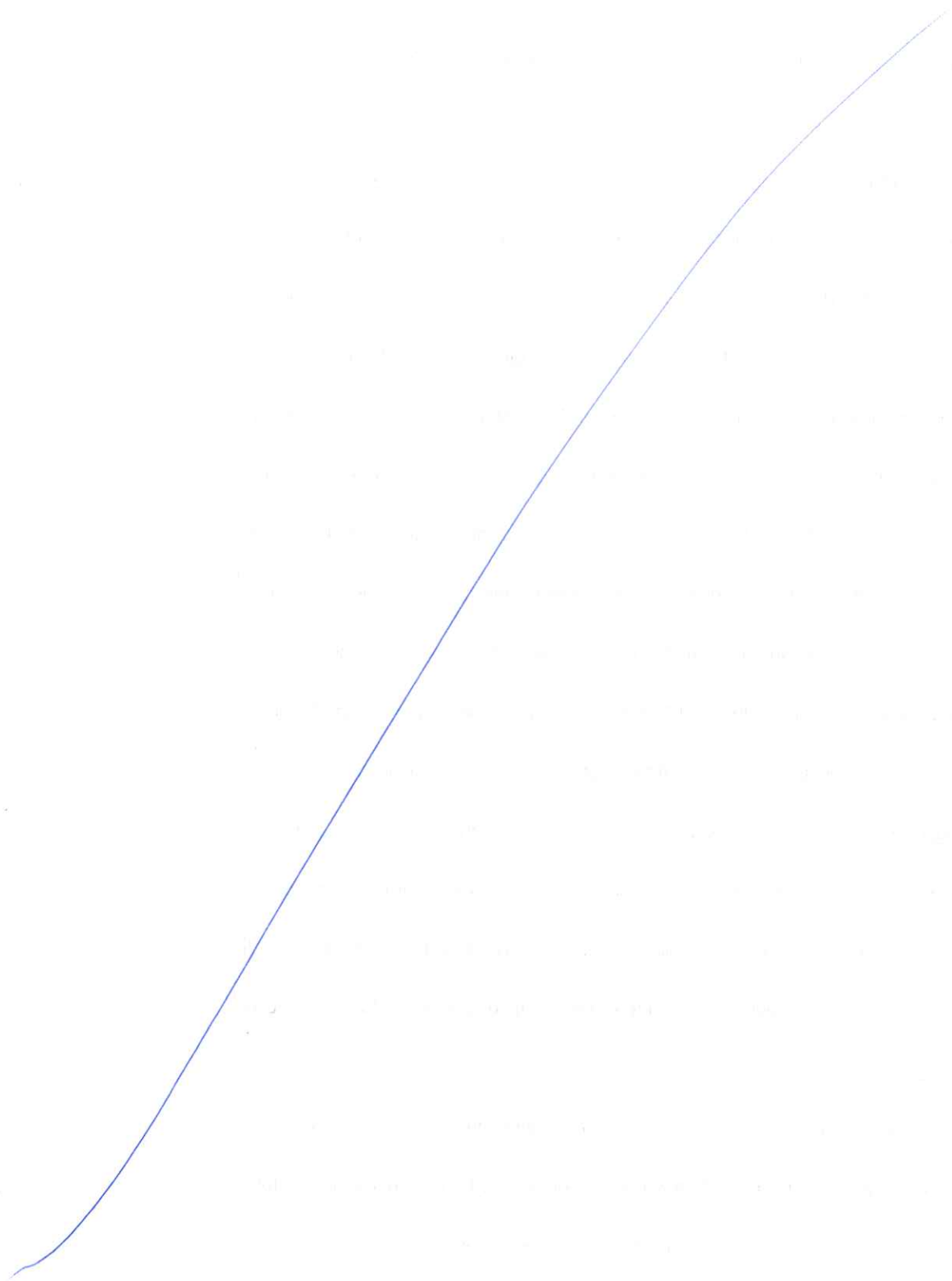


	o Predisporre i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior	
	svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione	
	dell'Assemblea;	D. P.
	o Svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla	
	normativa applicabile ad altro organo.	
	Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compito di determinati atti.	
	Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e	
	cinque, specificatamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti	
	sono scelti tra le persone fisiche assocaite ovvero indicate dagli enti associati.	
	Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un vice Presidente, un	
	Segretario ed un tesoriere.	
	Per l'incarico di componente il Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è	
	riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute analiticamente	
	documentate.	
	I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esecizi e scadono in	
	coincidenza con l'Assemblea concovata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono	
	rieleggibili per un massimo di tre mandati.	
	La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta	
	causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o	
	incompatibilità. E' considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle	
	riunioni del Consiglio per tre volte, in assenza di giustificato motivo.	
	Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti	
	provvedono a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri	
	nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino	



Sezional Entr
Ufficio

		16 5
	all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere inserita la nomina	
	del consigliere cessato.	
	Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario,	S.D. P.
	oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri o dall'Organo di controllo, ove	
	nominato. L'avviso di convocazione trasmetto mediante lettera raccomandata o	
	posta elettronica certificata, con l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le	
	materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio direttivo e ai membri	
	dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 15 giorni	
	prima della riunione, ridotti a 7 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente	
	costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i	
	componenti, purchè l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.	
	Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento,	
	dal Vice-Presidente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.	
	Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei	
	consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede	
	la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di	
	interesse e, rispetto alla decisione in oggetto del conflitto si astiene dall'esercizio di	
	voto.	
	Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei	
	componenti nel luogo indicato dall'avviso di convocazione. E', in ogni caso, possibile	
	svolgere la riunione non con la presenza fisica di partecipanti in un medesimo luogo,	
	ma mediante mezzi di telecomunicazioni, dei quali deve essere fornita indicazione	
	nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di	
	verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di	
	percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine di verbalizzare e ai partecipanti di	



interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

D.P.

Art.9

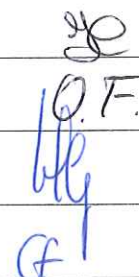
(Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.





Art.10

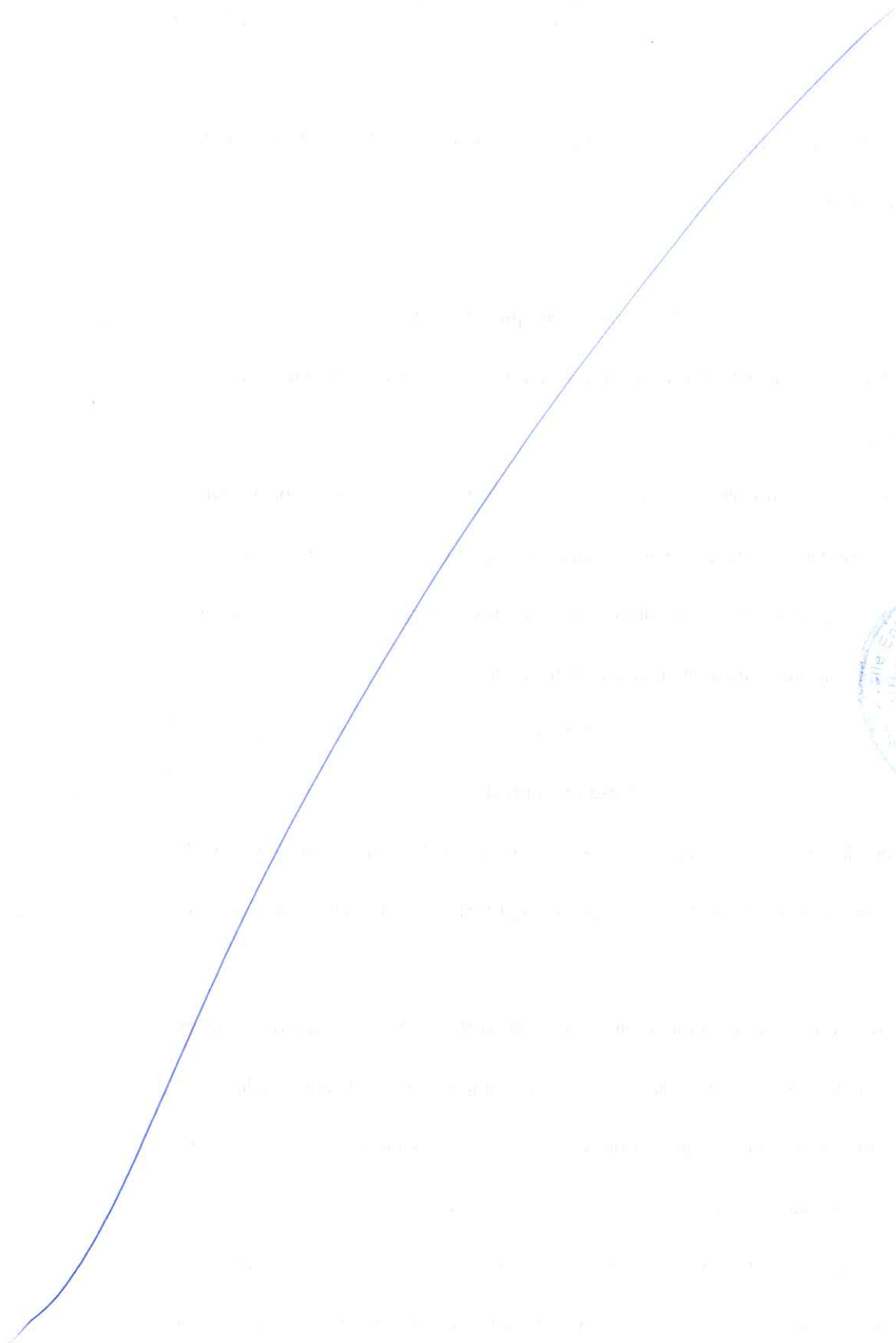
(Organo di Controllo)

L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017, n. 117.

L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti fra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti l'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

C.F.
M.M.



L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo posso in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.11

(Revisore legale dei conti)

Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 1 DLgs. 3.7.2017, n. 117.

Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

D.P.

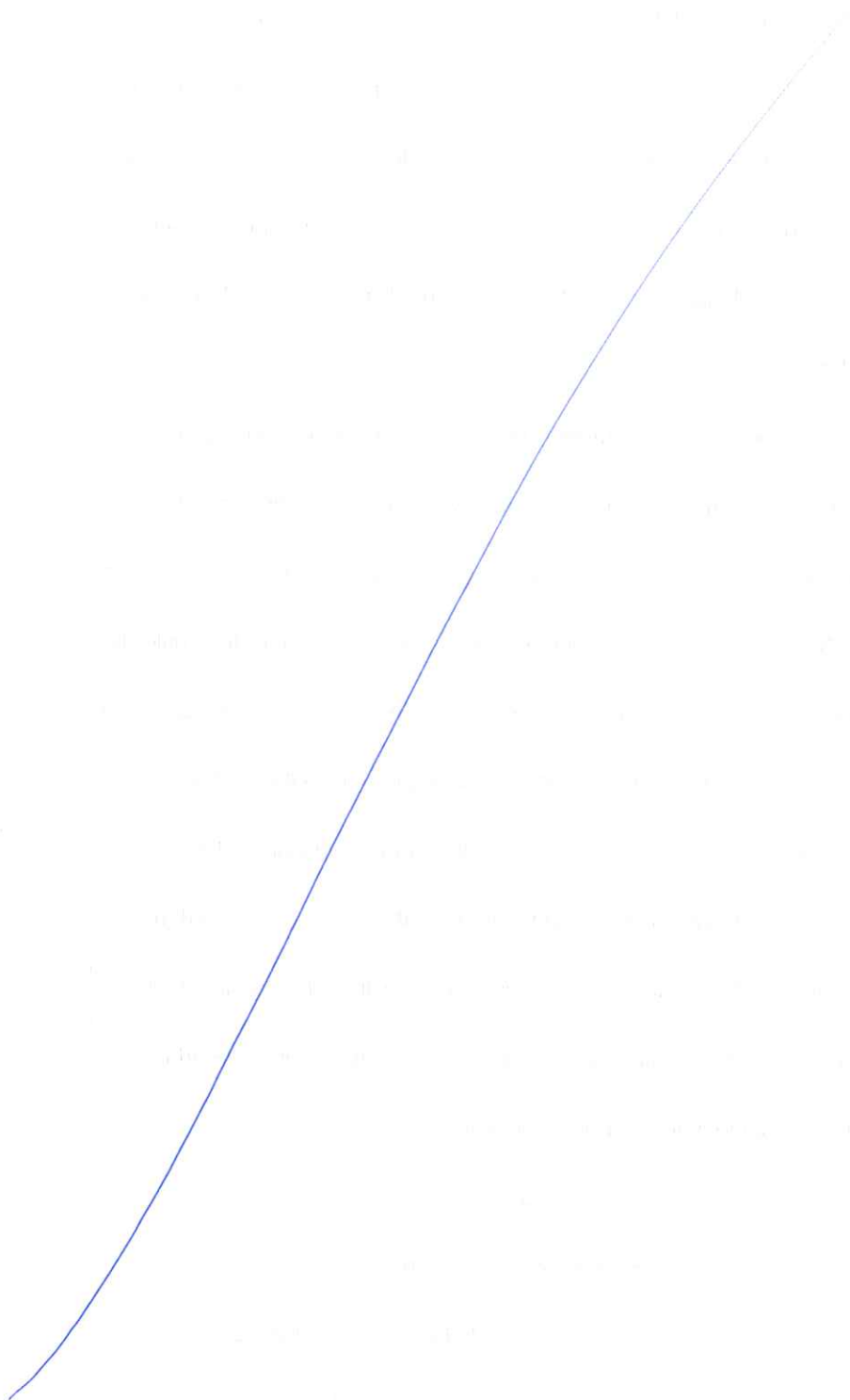
M
B
AP

B e

Q.F.
B
F

C.F.

M.



Art.12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

D.A.

M
B
P
B &

g

O.F.

llg

CF

C.F.

M

Art. 13

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio al primo gennaio e termine al trentun dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017, n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e



16 G

pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione e scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

D.P.

~~FP~~

B &

ge

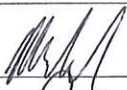
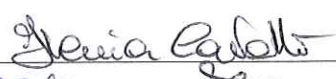
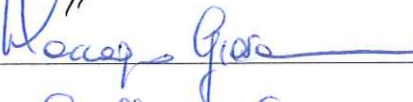
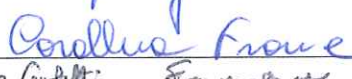
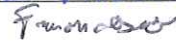
C.F.

CF

C.F.

CF



DUTTO MICHAEL  
RENGUARD FABRIZIO 
FRANCHINO PIETRO 
ELSA BOTTASSO Bottasso Elsa
DUTTO PIETRO 
LUENIA CARANO 
OGGERO FABIO 
MACCAGNO GIOVANNI 
CAVALLERA FRANCA 
FRANCESCO   
MARG MARG

05 MAG 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Prov.le di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì

Allegato all'atto registrato il 05/05/2022

al n. 486 Serie 3

Per il Direttore Provinciale
Erika Toldo

IL FUNZIONARIO


in delega conferita dal Direttore Provinciale
Erika Toldo

